

REGOLAMENTO DISCIPLINARE TIPO PER I SERVIZI DI CUSTODIA DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in un locale dell'Amministrazione di questa Università il dott./prof.

affida al signor _____ nato a _____

il _____, dipendente di questa Amministrazione, il servizio di custodia del compendio immobiliare, sito in Padova, via _____

destinato attualmente a sede di _____

il rapporto di custodia è caratterizzato dal dovere di vigilanza dell'immobile affidato oltre l'orario di servizio, tali mansioni sono disciplinate nel seguito dal presente atto.

Art. 1

Il custode è posto alle dirette dipendenze del Responsabile pro-tempore della struttura o del suo sostituto, che ha l'obbligo di vigilare sul suo operato.

Art. 2

Il custode deve effettuare le mansioni di competenza durante l'orario di servizio, durante tale orario non può trattenersi nell'alloggio assegnatogli.

Al di fuori di tale orario deve:

- a) provvedere all'apertura e alla chiusura degli ingressi dello stabile o degli immobili affidati secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della struttura presso cui è incardinato, e concordati gli altri eventuali Responsabili delle strutture affidate.
- b) essere reperibile, anche nelle ore notturne, al fine di quanto previsto ai successivi punti *h*, ed *i*;
- c) vestire in modo decoroso; tenere un contegno con tutti serio, cortese e riservato e fornire le informazioni richieste, comunicare senza indugio al Responsabile come sopra individuato ogni avviso o intimazione delle pubbliche autorità;
- d) ricevere la corrispondenza; le modalità di distribuzione della corrispondenza urgente saranno concordate con il Responsabile della struttura;
- e) evitare la sosta di persone estranee nei locali e negli spazi comuni degli edifici affidati;
- f) vigilare affinché l'atrio e altri locali e spazi comuni restino puliti e sgombri da veicoli, da depositi di cose, da animali incustoditi;
- g) custodire con particolare cura le chiavi a lui affidate per l'accesso allo stabile e ai locali consegnandole solamente alle persone autorizzate con atto scritto del Responsabile.
- h) svolgere azioni di sorveglianza, secondo le istruzioni ricevute, sulla sicurezza e agibilità dello stabile, nonché sul normale funzionamento degli impianti tecnologici e di particolari attrezzature indicati per iscritto dal Responsabile della struttura, al fine di correggere, con semplici interventi, eventuali anomalie o segnalarle al Responsabile stesso o al suo sostituto nonché all'Amministrazione Centrale;
- i) avvertire direttamente anche le autorità competenti (Vigili del fuoco, polizia ecc.) nel caso di eventi di particolare gravità ed urgenza (incendi, fughe di gas, allagamenti, furti

in atto, ecc.) indicando eventuali responsabilità ed ogni altra informazione utile a valutare l'evento.

- j) effettuare dopo la chiusura della struttura l'ispezione dei locali, ai fini della sorveglianza indicata al punto precedente, verificando altresì che non vi si nascondano persone o vi siano animali in libertà e che le porte e le imposte siano assicurate in modo da evitare danneggiamenti o furti; che l'illuminazione sia spenta.

Art. 3

Il Responsabile della struttura deve avvisare gli utenti che sono autorizzati a lavorare all'interno dell'edificio in orari fuori dalla normale apertura che essi devono attenersi alle regole previste per la massima sicurezza e alle disposizioni interne della struttura e che, in uscita, devono lasciare i locali nelle condizioni di cui al punto i).

Il Responsabile della struttura provvede altresì a divulgare apposite istruzioni al fine di evitare che il custode e la sua famiglia vengano coinvolti senza reale necessità.

Art. 4

In caso di assenza deve farsi sostituire per l'attività di custodia da persona fidata, maggiorenne ed idonea ad adempiere i predetti obblighi, con il consenso del Responsabile stesso, che potrà valutare anche la temporanea sospensione della custodia.

In caso di necessità, può essere disposto dall'Amministrazione che durante le assenze, determinate da qualsiasi causa, il custode venga sostituito da altro dipendente o da personale di enti di vigilanza, salvo attivazione di adeguato sistema d'allarme.

I familiari del custode non possono essere chiamati a svolgere funzioni di portierato.

Art. 5

Per il servizio di custodia, l'Amministrazione concede, in uso gratuito, al Signor _____ in quanto affidatario del servizio di custodia, l'alloggio sito in _____ per l'abitazione propria e dei familiari dichiarati al momento dell'assegnazione della custodia.

Detto alloggio si compone di n. ____ vari in buono stato di manutenzione e di abitabilità con impianto di luce, acqua e gas (e, se esiste, di termosifone allacciato alla centrale termica centralizzata).

Eventuali ristrutturazioni per necessità di messa a norma o per motivi di sicurezza saranno a carico dell'Amministrazione.

Il custode deve valersi dei suddetti locali per abitazione ad uso esclusivo proprio e della sua famiglia e non può sublocarli neppure in parte, né alloggiare in essi persone estranee.

Egli ha l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo - nei confronti dell'Amministrazione - di danni a lui imputabili nei limiti indicati dall'art. 1588 C.C.

Art. 6

Per l'alloggio concessogli, l'affidatario dell'immobile di cui all'art. 1 corrisponderà all'Università, per le spese di energia elettrica, acqua calda e gas la somma forfettaria annua di £. _____ (lire _____), calcolata in base alla metratura dell'appartamento, da versare in n. 12 rate, si delega l'Amministrazione Universitaria alla trattenuta mensile dallo stipendio. Tale somma è soggetta a revisione periodica del Consiglio di Amministrazione.

Rimangono comunque a carico dell'affidatario le spese di asporto rifiuti e telefono per uso privato.

Art. 7

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, accertata a seguito di procedimento disciplinare, può comportare, con motivato giudizio dell'Amministrazione universitaria, la revoca dell'incarico di custode e della concessione dell'alloggio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare - in qualsiasi momento e senza indennità di qualsiasi sorta - l'affidamento del servizio di custodia, quando venisse meno - per qualsiasi motivo - la necessità del servizio stesso.

L'alloggio concesso in uso gratuito deve essere lasciato libero da persone e cose entro 240 giorni dalla revoca dell'affidamento per chiusura del servizio o per risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del titolare.

In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio il termine di cui al comma 3 è di 90 giorni. In caso di ulteriore ritardo l'Università adirà le vie legali, anche per rivalersi del danno subito.

Padova li

Il Custode

Il Rettore

Per espressa approvazione dell'art. 7.

Il Custode

Il Rettore